

DIREZIONE GENERALE SANITÀ E  
POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,  
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITÀ  
FAUNISTICO-VENATORIE



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
IL RESPONSABILE

**GABRIELE SQUINTANI**

SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI  
IL RESPONSABILE

**FRANCO FOSCHI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG | 2013 | 192605  
DEL 01/08/2013

Dipartimenti di Sanità pubblica  
delle Aziende USL  
Regione Emilia Romagna

Servizi di Igiene degli Alimenti e  
Nutrizione  
delle Aziende USL  
Regione Emilia Romagna

Centri di assistenza agricola

Consulta agricola regionale

Amministrazioni provinciali  
settore agricoltura

OP e AOP del settore ortofrutticolo

OP regionali di altri settori agricoli

Comandi dei Carabinieri per la Sanità  
NAS di Bologna e Parma

Ispettorato centrale della tutela della  
qualità e repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
sede di Bologna e Modena

Corpo Forestale dello Stato RER

E p.c.

Servizi della DG Agricoltura

AGREA

Servizio Sanità pubblica

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

tel 051.527.7455 – 6  
fax 051.527.7064

[segrvet@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrvet@regione.emilia-romagna.it)  
[segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP		Classif.   5113	600	130	55			Fasc.	2013	1	

OGGETTO: indicazioni operative per la compilazione e la conservazione del registro dei trattamenti fitosanitari da parte dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

L'articolo 16 del Decreto legislativo n. 150/2012 (recepimento della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ridefinisce gli aspetti applicativi del registro dei trattamenti già introdotto in Italia con il DPR n. 290/2001.

In particolare viene confermato che "gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento."

Si evidenzia che rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente decade l'obbligo dell'annotazione delle fasi fenologiche relative alla fioritura ed alla raccolta e viene portato da 2 a 3 anni l'obbligo della conservazione del registro dei trattamenti coerentemente con quanto disposto al comma 1, articolo 67 del Regolamento europeo n. 1107/2009: "Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono, per almeno tre anni, registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato. Su richiesta, mettono le informazioni pertinenti contenute in tali registri a disposizione dell'autorità competente. Terzi, quali l'industria dell'acqua potabile, i dettaglianti o i residenti, possono chiedere di accedere a tali informazioni, rivolgendosi all'autorità competente."

Il decreto legislativo n. 150/2012 stabilisce inoltre che "gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza".

Risulta evidente che tale disposizione intende attribuire ai centri di assistenza agricola (CAA), non solo facoltà di compilare, ma anche di conservare il registro dei trattamenti per conto degli utilizzatori che intendono avvalersene. Questa interpretazione è supportata infatti dalla necessità di notificare all'Azienda Usl competente per territorio, la presenza, presso le loro sedi, di tali registri.

Per facilitare l'attività dei soggetti interessati (Aziende Usl, Servizi agricoltura, CAA, Aziende agricole che si sono avvalse di tale opzione) nel rispetto delle norme e nell'ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi per gli utilizzatori e per i centri di assistenza agricola, il Servizio sistema informativo - informatico agricolo regionale ha implementato,

all'interno dell'anagrafe delle aziende agricole, una sezione software che consente ai CAA di registrare nel fascicolo aziendale l'informazione relativa alla tenuta del registro dei trattamenti presso gli uffici del CAA medesimo registrando l'indirizzo specifico. Questa registrazione invierà in automatico una e-mail agli indirizzi PEC delle Aziende Usl competenti per territorio, che rappresenterà l'assolvimento dell'obbligo normativo della notifica. Le informazioni circa il luogo dove sarà reperibile il registro dei trattamenti potranno essere consultate in anagrafe dal personale preposto al controllo o comunque di chi ne ha titolo.

In allegato, sono riportate le indicazioni per l'inserimento di tutte le informazioni da parte dei CAA nel fascicolo aziendale e quelle relative alle modalità di consultazione.

Prima di pianificare un controllo presso un'azienda agricola, il personale preposto al controllo, sia esso operante presso il settore sanità che quello agricoltura, dovrà verificare se la compilazione e la conservazione del registro dei trattamenti sono state delegate o meno ad un CAA, anche attraverso la consultazione del fascicolo anagrafico dell'azienda agricola contenuto all'interno dell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

In caso di delega, il CAA deve mettere a disposizione degli Organi di controllo il registro dei trattamenti secondo le seguenti possibili e concordate modalità:

- invio del registro dei trattamenti, in via informatica oppure tramite fax, al massimo entro 1 giorno lavorativo dal momento della richiesta;
- messa a disposizione del registro dei trattamenti presso la sede dell'azienda agricola al massimo entro 1 giorno lavorativo dal momento della richiesta;
- immediata messa a disposizione del registro dei trattamenti nel caso in cui il personale addetto ai controlli scelga di recarsi direttamente presso la sede del CAA per l'esecuzione di controlli senza preavviso.

Distinti saluti.

Franco Foschi  


Gabriele Squintani  
